



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Circ. CNI n. 10/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Consulte/Federazioni
Regionali degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, modifica e integrazione modelli PIN.**

Cari Presidenti,

con l'allegato 5 del decreto direttoriale n. 1 del 19/01/2023, prot. 739, allegato alla presente nota, la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica dei VV.F. ha modificato la modulistica per la presentazione delle istanze di prevenzione incendi.

Si tratta di modifiche ed integrazioni ai seguenti n. 6 modelli PIN:

- PIN 1-2023 Valutazione Progetto
- PIN 2-2023 S.C.I.A.
- PIN 2.2-2023 - Cert. REI
- PIN 3-2023 Rinnovo periodico
- PIN 4-2023 Deroga
- PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.

I nuovi modelli, scaricabili al seguente link, dovranno essere adottati obbligatoriamente dal 1° marzo 2023: https://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=737#ancora_1

Entro il 01/03/2023 anche i portali web dei SUAP dovranno essere modificati ed allineati ai nuovi modelli PIN.

Le principali modifiche riguardano:

- PIN 1, 2, 3: inserimento di un riquadro di spunta (nella sezione "distinta di versamento") per indicare che il progetto, SCIA o rinnovo comprendono l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico;
- PIN 1 e 2: inserimento di riquadri di spunta (nella sezione "distinta di versamento") per indicare che il progetto o la SCIA riguardano attività nuove o esistenti; si chiede inoltre di precisare se si è fatto ricorso alla progettazione/certificazione con il Codice o con le regole tecniche tradizionali;


- PIN 1: inserimento di riquadri di spunta (nella sezione “distinta di versamento”) per indicare se, progettando con il Codice, si è fatto ricorso a soluzioni alternative per determinate misure antincendio.

Si coglie l'occasione per evidenziare che, a partire dal 01/03/2023, la maggiorazione degli oneri di istruttoria VV.F. sarà dovuta in caso di progettazione in soluzione alternativa (anche per una singola misura antincendio), indipendentemente dal ricorso o meno ai metodi della fire safety engineering (FSE); si ricorda infatti che finora la maggiorazione veniva applicata solo in caso di progettazione con utilizzo della FSE.

La maggiorazione degli oneri VV.F. continua ad operare solo sull'attività soggetta (Allegato 1 del DPR 151/2011) oggetto di progettazione in soluzione alternativa.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



Allegato: c.s.d.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

- Alle Direzioni Regionali/Interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Ai Comandi dei vigili del fuoco
- e, p.c. Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
- Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- Al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.
- Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.
- Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.
- Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
- Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
- Al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.
- Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.

OGGETTO: Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

L' articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possa essere modificata o integrata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto, per esigenze di aggiornamento. Al riguardo, si trasmette il decreto direttoriale n. 1 del 16.01.2023 recante in allegato la suddetta modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dall'1 marzo 2023.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurarne, negli ambiti di competenza, la diffusione tra gli organismi e le strutture interessate ai procedimenti in argomento.

Con riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione *distinta di versamento* dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l'utenza nel calcolo degli importi dovuti per l'erogazione del servizio richiesto. Con l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall'utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l'importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all'approccio ingegneristico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Si aggiunge che:

- l'implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell'applicativo *PRINCE* di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consentirà un monitoraggio statistico più puntuale sull'applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle relative RTV;
- è stato inoltre previsto l'inserimento di un riferimento (*flag*) per tener conto delle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 che prevede, sino al 31 dicembre 2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l'evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici

Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.. A tale riguardo, si osserva che:

- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16 febbraio 2007;
- resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato.

Si informa, infine, che i modelli saranno resi disponibili anche in formato editabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica presente nel sito www.vigilfuoco.it.

IL DIRETTORE CENTRALE
(MARSELLA)

Documento firmato digitalmente

MARSELLA STEFANO
MINISTERO
DELL'INTERNO